

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge n. 132/2016 che al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 8 aprile 2021;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;
- VISTA** la delibera n. 152/2022 del 23 febbraio 2022 recante il documento "Valutazione tecnico-scientifica Gdl VII/04, Specie aliene invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente della documentazione in merito agli esiti dei monitoraggi del 2021 relativi all'impegno della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering 1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e delle Province Autonome di Bolzano e di Trento, come elaborati dal CREA-DC, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12,

comma 4”, trasmesso al Ministero richiedente nel quale si sottolineava la necessità, in presenza di un mutamento delle caratteristiche dell’immissione, di una nuova valutazione tecnica;

VISTO il decreto n. 66 del 26 maggio 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare recante l’autorizzazione ai rilasci per l’anno 2022 con le medesime modalità operative (numero e ubicazione dei siti) del 2021;

VISTA la nuova richiesta di valutazione tecnica pervenuta dalla Direzione generale citata con nota prot. 69057 del 1° giugno 2022, contenente documentazione integrativa da parte delle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e delle Province autonome di Bolzano e di Trento in merito all’aggiornamento del piano operativo 2022 relativo al rilascio in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* quale Agente di Controllo Biologico ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, art. 12, comma 4;

CONSIDERATO che la documentazione inviata è stata esaminata dall’ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 alla luce dei criteri di cui all’Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;

VISTO il documento “Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4, della documentazione in merito al piano di rilasci previsto per l’anno 2022 della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia- Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e delle Province autonome di Bolzano e di Trento” come redatto dall’ISPRA e integrato con le osservazioni della Rete;

VISTO l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

RITENUTO di adottare il predetto documento;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4, della documentazione in



merito al piano di rilasci previsto per l'anno 2022 della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e delle Province autonome di Bolzano e di Trento" che è parte integrante della presente delibera quale parere reso ai sensi dell'art.12 comma 4 del D.P.R. 357/1997 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 132/2016;

2. di valutare tecnicamente accettabile il programma di immissioni presentato per l'annualità 2022 purché si tenga conto delle indicazioni contenute nella valutazione allegata;
3. di ritenere necessario disporre di una dettagliata relazione sugli interventi eseguiti, i risultati del piano di monitoraggio predisposto e i dati quantitativi raccolti sui danni arrecati da *Drosophila suzukii* e sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari in tutta l'area di immissione ed espansione di *Ganaspis brasiliensis*, da trasmettere entro e non oltre gennaio 2023;
4. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
5. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
6. di dare altresì mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 16 giugno 2022

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4, della documentazione in merito al piano di rilasci previsto per l’anno 2022 della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia- Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e delle Province autonome di Bolzano e di Trento.

In riferimento al Piano operativo del 2022 relativo alle operazioni di immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis*, quale agente di controllo biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii*, nelle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Puglia, Sicilia e le PA di Trento e Bolzano dal CREA, pervenuto con nota Ministero della Transizione ecologica prot. 69057 del 1 giugno u.s., esaminato dall’ISPRA e dalla RRTM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza circa la documentazione trasmessa, anche alla luce del parere fornito dal “Center for Studies on Bioinspired Agroenvironmental Technology” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (che si allega alla presente).

La valutazione della documentazione è stata effettuata ai sensi del decreto del direttore della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione ecologica del 17 agosto 2021 e del decreto Ministeriale del 2 aprile 2020 Allegato 2.

Per l’anno 2022 si richiede il rilascio dell’ACB alloctono in 162 siti (a fronte dei 38 richiesti nel 2021), tutti caratterizzati dalla presenza di colture a piccoli frutti, quali prevalentemente ciliegie e mirtilli. In alcuni nuovi siti proposti si evidenzia anche la presenza di colture a viti, olive, mele e altri non presenti nel Piano Operativo del 2021. Si richiede che nella relazione finale in merito alle attività svolte nel 2022 siano riportati i dati quantitativi sui danni arrecati da *Drosophyla suzukii* nelle aree di rilascio e di possibile espansione di *Ganaspis brasiliensis*, con particolare attenzione alle colture diverse da ciliegie e piccoli frutti.

Il nuovo piano operativo per il 2022 prevede il monitoraggio del 20% dei siti di rilascio a fronte del 100% dei siti monitorati nel 2021.

Trattandosi dell’immissione volontaria di un alloctono non ancora presente sul territorio nazionale, per una lotta biologica propagativa, si richiede che il monitoraggio sia effettuato sul 100% dei siti di rilascio al fine di rilevare eventuali impatti su specie non target. Qualora non fosse possibile eseguire tali verifiche in tutti i siti con la frequenza indicata, dovranno essere ridotti la frequenza delle verifiche o il numero dei siti di rilascio.

Si ribadisce la necessità di disporre di dati quantitativi sull’utilizzo di insetticidi di sintesi a largo spettro nelle aree interessate dalla presenza di *D. suzukii*: lo studio del rischio del 2021 riporta genericamente che “sulle colture interessate dall’attacco di *D. suzukii*, vengono eseguiti dai 2 ai 5 trattamenti fitosanitari extra, in dipendenza del tipo di coltura e della varietà, rispetto a quelli eseguiti prima dell’avvento del fitofago”. Al fine della valutazione dei benefici ambientali attesi nel tempo dall’immissione dell’ACB alloctono (come anche riportato nello studio del rischio del 2021), è indispensabile poter disporre di dati quantitativi in merito a quanti trattamenti sono eseguiti per coltura e per area nonché i quantitativi utilizzati, come già richiesto nelle precedenti valutazioni.

Si ritiene accettabile il proseguo del programma di immissione anche per il 2022 in tutte le Regioni richiedenti conformemente al nuovo piano operativo presentato, purché vengano monitorati tutti i siti di rilascio secondo le indicazioni sopra riportate.

Si richiede, entro gennaio 2023, una relazione che illustri i risultati dei monitoraggi predisposti al fine di valutare l'eventuale impatto dell'ACB su specie non-target autoctone, i dati quantitativi sui danni arrecati da *D. suzukii* nelle aree di rilascio e di possibile espansione di *Ganaspis brasiliensis* e i dati quantitativi (anche a campione) sull'utilizzo di insetticidi di sintesi a largo spettro e il numero di trattamenti annuali eseguiti per contrastare i danni prodotti da *D. suzukii*. In particolare, relativamente all'utilizzo degli insetticidi, i dati dovranno riferirsi alle aree, limitrofe ai siti di rilascio, infestate da *D. suzukii* e trattate, in cui non si può escludere l'espansione di *Ganaspis brasiliensis*. La mancanza dei dati quantitativi richiesti non permetterà di effettuare eventuali ulteriori valutazioni in merito all'immissione di *Ganaspis brasiliensis* nelle Regioni e Province autonome richiedenti.